



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Ai legali rappresentanti degli enti gestori delle
scuole paritarie del Lazio

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. dell'USR Lazio

Oggetto: Scuole paritarie - indicazioni operative relative ai seguenti procedimenti: mutamento rappresentante legale dell'ente gestore, mutamento ente gestore, trasferimento sede.

La normativa vigente in materia di parità scolastica (legge 10 marzo 2000, n. 62; d.l. n. 250/2005 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; d. m. n. 267/2007; d. m. n. 83/2008) prevede che, per il mantenimento dello status di scuola paritaria, i gestori o i legali rappresentanti degli enti gestori siano tenuti a comunicare e documentare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola stessa.

Le SS.LL., pertanto, sono invitate a comunicare e documentare tempestivamente ogni variazione all'indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it, utilizzando i modelli allegati, con trasmissione di tutta la documentazione ivi indicata inserendo nell'oggetto ***"Istanza mutamento – Scuole paritarie – Ufficio II"***.

Mutamento del legale rappresentante:

Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 353 "Soggetto gestore": Comma 1. *"Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica"*; Comma 3. *"È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea."*
- d.m. 29 novembre 2007, n. 267:
 - articolo 1, comma 6: *"Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale - Ufficio II

dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare: i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”;

- articolo 3, comma 4: *“Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti”;*
- d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.12: *“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.”*

Requisiti:

- Cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea;
- Compimento del 30° anno di età;
- Possesso dei requisiti professionali e morali necessari a tal fine.

Procedimento amministrativo:

Il procedimento è avviato su istanza di parte.

Il mutamento del legale rappresentante deve essere comunicato adoperando la modulistica allegata alla presente nota.

Il Modello dedicato riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza e la dichiarazione sostitutiva che il nuovo legale rappresentante è tenuto a trasmettere al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.

All'esito dell'istruttoria, verificato il rispetto della vigente normativa, in caso di valutazione favorevole, questo Ufficio provvederà ad adottare il provvedimento volto al riconoscimento formale del nuovo legale rappresentante, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e ne darà comunicazione al Gestore e provvederà alla registrazione delle relative variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale - Ufficio II

Mutamento Ente Gestore

Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- d.m. 29 novembre 2007, n. 267;
- articolo 1, comma 6: *“Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare: i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297”;*
- articolo 3, comma 4: *“Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'USR ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti”.*
- d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.12: *“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'USR le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti: a) l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso; b) l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità; c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante; d) lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione”.*

Procedimento amministrativo

Il procedimento è avviato su istanza di parte.

Il cambio di gestione deve essere comunicato adoperando la modulistica allegata alla presente nota. Il Modello dedicato riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza e le dichiarazioni sostitutive che i rappresentanti legali dell'ente cedente e dell'ente subentrante sono tenuti a trasmettere al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale - Ufficio II

Ai sensi del paragrafo 5.12 del d.m. 83 del 10 ottobre 2008, il passaggio della scuola ad altro gestore deve essere autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale e deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il mantenimento della parità scolastica.

All'esito dell'istruttoria, questo Ufficio, verificato il rispetto della normativa vigente, in caso di valutazione favorevole, provvederà ad emanare il provvedimento volto al riconoscimento formale del nuovo ente gestore e ne darà comunicazione al Gestore e provvederà ad effettuare le relative registrazioni delle variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.

Trasferimento sede scolastica:

Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- d.m. 29 novembre 2007, n. 267, articolo 3, comma 5: *“Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.”*
- d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.6: *“Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.”*

Procedimento amministrativo

Il procedimento è avviato su istanza di parte.

La richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede scolastica deve essere effettuata adoperando la modulistica allegata alla presente nota. Il Modello dedicato riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.

Ai sensi del paragrafo 5.6 del d.m. 10/10/2008 n. 83, l'eventuale trasferimento della sede scolastica in altro edificio/riferimento catastale deve essere autorizzato a mezzo di provvedimento di modifica da parte del Direttore Generale, previo accertamento del rispetto di tutte le esigenze



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale - Ufficio II

didattiche, di sicurezza e di igiene, nonché della disponibilità di locali, aule e spazi adeguati rispetto alla tipologia e dimensioni della scuola che viene trasferita.

La necessità che l'eventuale trasferimento della sede scolastica sia effettuato nel periodo di sospensione dell'attività didattica e che la relativa richiesta di autorizzazione al trasferimento pervenga a questo Ufficio entro il 31 agosto, è dettata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale.

All'esito dell'istruttoria, in caso di valutazione favorevole, questo Ufficio provvederà ad adottare il provvedimento volto al riconoscimento formale del trasferimento della sede scolastica e ne darà comunicazione al Gestore e provvederà alla registrazione delle relative variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.

IL DIRIGENTE

Olga Villani